



N. 64108 REG.ORD.ISTR.  
N. 00977/2008 REG.RIC.



R E P U B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 977 del 2008, proposto da: Cabinet Merlin S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria designata della costituenda ATI con S.E.P.O.C. S.a.s., Ing. RENATO FILIPPA, INDEST S.R.L., ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI ESSEPIESSE, CDM AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI ARCHINGENIA, ING. GIUSEPPE AMARO, SINTECNA S.R.L., ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI "GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO" e, in qualità di mandanti, di SEPOC S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, INDEST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; degli Ingegneri Raffaele Marroncelli, Pierluigi Facta, Mario Bianco, Enzo Turra, in qualità di soci dell'Associazione tra Professionisti ESSEPIESSE, di CDM AMBIENTE E SICUREZZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Ing. Renato Filippa, dell'Ing. Franco Sereno, dell'Ing. Maurizio Acella, dell'Ing. Mario Bello, dell'Arch. Elisa Torre, in qualità di soci dell'Associazione tra Professionisti ARCHINGENIA, della SINTECNA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Demagistris, Riccardo Ludogoroff, Mario Sandretto, con domicilio eletto presso l'avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

*contro*

Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM) S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;

*nei confronti di*

MWH S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (capogruppo mandataria designata), PROGER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (mandante), RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (mandante), TECHNITAL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (mandante), INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS (IEC) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (mandante), EL S.r.l. ENGINEERING SERVICE, in persona del legale rappresentante pro tempore (mandante), ing. ANTONIO CARMINATI, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Casavecchia, Giuseppe Romeo, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti impugnati, comunque ordinando a T.R.M. - Trattamento Rifiuti Metropolitani s.p.a. di riesaminare la situazione di fatto e di diritto e di rideterminarsi alla luce dei motivi del presente ricorso;

- nel merito, previa eventuale istruttoria sopra specificata, annullare la determinazione n. 74 del 16.6.2008 (non conosciuta nel testo) con la quale TRM ha disposto "l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI MWH (capogruppo), Proger s.p.a. (mandante), Recchi Ingegneria e partecipazioni s.p.a. (mandante), Technical s.p.a. (mandante), Industrial Engineering Consultants s.r.l. (mandante), EL s.r.l. Engineering Service (mandante), Ing. Antonio Carminati (mandante)", nonché la nota prot. N. AP/333/DL del 18.6.2008 con la quale è stata comunicata alle ricorrenti l'aggiudicazione definitiva a favore del costituendo raggruppamento controinteressato; annullare il verbale della tredicesima seduta della commissione giudicatrice del 19.5.2008 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento controinteressato; annullare, nella parte in cui lesivi, gli ulteriori seguenti verbali della commissione giudicatrice: verbale della seconda seduta (11.4.2008); verbale della terza seduta (14.4.2008); verbale della quarta seduta (15.4.2008); verbale della quinta seduta (18.4.2008); verbale della sesta seduta (21.4.2008); verbale della settima seduta (21.4.2008); verbale della ottava seduta (22.4.2008); verbale della nona seduta (22.4.2008); verbale della decima seduta (28.4.2008); verbale della undicesima seduta (28.4.2008); verbale della dodicesima seduta (15.5.2008); annullare ogni atto consequenziale e connesso agli atti impugnati; annullare, dichiarare la nullità ovvero la caducazione o l'inefficacia sopravvenuta del contratto eventualmente stipulato medio tempore fra T.R.M. e i controinteressati; condannare T.R.M. al risarcimento in forma specifica con assegnazione della commessa ai ricorrenti ovvero, in subordine, condannarla al risarcimento per equivalente del danno cagionato con l'adozione / applicazione / esecuzione dei provvedimenti impugnati, nelle sue diverse

componenti delle spese sostenute (che i ricorrenti si riservano di documentare), del mancato utile e della perdita di chance, se del caso determinandone l'ammontare anche in via equitativa ex art. 1226 Codice Civile. Con vittoria di spese ed onorari..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trattamento Rifiuti Metropolitan (Trm) S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mwh S.p.A.+Recchi Ingegneria e Partecipazioni Spa+Industrial Engineering Consultants (Iec) Srl;

Udita la discussione orale dei patroni delle parti indicati nel verbale;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 04/09/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano;

Ritenuto, in primis, che ai fini del decidere meriti attenzione e approfondimento il rilievo di parte ricorrente quanto al dubbio che la documentazione versata in forza dell'Ordinanza istruttoria della Sezione n. 651 del 23.7.2008, sia stata effettivamente prodotta in sede di gara in forza della richiesta della Commissione nella seduta del 26.3.2008 ex art. 7.1 del Disciplinare, "di comprovare entro il termine perentorio delle ore 16 del 7.4.2008 l'effettivo possesso dei requisiti di ordine speciale(requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica) richiesti al paragrafo 7 del disciplinare di gara", occorrendo pertanto accertare, nei modi di cui appresso, che quanto versato dalla Stazione Appaltante e dalla controinteressata in ottemperanza dell'Ordinanza n.651/2008 della Sezione trovi già riscontro nella documentazione presentata alla stazione appaltante in ossequio alla predetta richiesta della Commissione, entro la data limite del 7.4.2008;

Ritenuto altresì necessario, sia al fine di accertare la delineata circostanza - contestata dalla ricorrente - che ai fini dell'acclaramento delle ulteriori circostanze di cui appresso, disporre una verifica tecnica, ai sensi dell'art. 44 R.D. 26.6.1924, n.1054, intesa ad accertare, sulla base di tutti gli atti e i documenti rilevanti, le circostanze appresso dettagliate;

ritenuto altresì che, con riferimento al materiale documentale e alle dichiarazioni di disponibilità delle risorse promananti dal gruppo

economico cui appartiene la controinteressata, il tutto depositato a questo Tribunale in forza della citata Ordinanza, occorre che il verificatore, da individuarsi nei modi di cui infra, accerti e riferisca al Collegio, con una Relazione corredata dei documenti necessari:

1.A) se la documentazione versata dalla Stazione Appaltante e dalla controinteressata in ottemperanza dell'Ordinanza n.651/2008 della Sezione trova già riscontro nella documentazione presentata in sede di gara alla stazione appaltante, in ossequio alla suindicata richiesta della Commissione, entro la data limite del 7.4.2008;

1.B) se la MWH S.p.A. in sede di partecipazione alla gara e, quindi, anteriormente alla produzione effettuata entro il 7.4.2008 a seguito della richiesta di comprova dei requisiti formulata dalla Commissione nella seduta del 26.3.2008, ha presentato alla stazione appaltante, relativamente ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica, in luogo della formale dichiarazione di avvalimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49, d.lgs. n. 163/2006, dichiarazione - o quanto meno un insieme elementi certi, univoci e concordanti dai quali si possa risalire con univocità ad una dichiarazione - di possesso dei requisiti come "gruppo";

2. se alla data del 7.4.2008 la controinteressata MWH S.p.A. con sede in Segrate (MI) quale capogruppo della costituenda ATI, poteva contare in maniera vincolante e a sua semplice richiesta, sulla base di atti giuridici infragruppo vincolanti e preesistenti, sulla messa a disposizione di mezzi, personale, capacità, qualificazione e risorse umane ed economiche promananti dal gruppo societario a cui la controinteressata appartiene;

3. se le dichiarazioni della MWH Globe in data 1.8.2008 e MWH Europe in data 29.7.2008 - versate in atti dalla controinteressata in ottemperanza alla citata Ordinanza della Sezione - originano obbligatoriamente da preesistenti atti giuridici (contrattuali e non) indicandosene gli estremi identificativi, esistenti tra i componenti del gruppo societario ed in forza dei quali le società e i soggetti che hanno dichiarato di mettere a disposizione della controinteressata concorrente alla gara le proprie risorse, erano obbligati a far ciò dai predetti atti giuridici infragruppo vincolanti e preesistenti;

4. se la controinteressata MWH S.p.A. aveva il diritto (e in forza di quali atti giuridici preesistenti) di usufruire di risorse finanziarie, tecniche e umane di altre imprese del gruppo de quo, a sua semplice richiesta, in via automatica, diretta e vincolante e senza che residuasse alcun margine di discrezionalità o di scelta in capo ai responsabili delle società o strutture impiegabili o dei loro superiori gerarchici;

5. se la dichiarazione (doc. 6 produzione della controinteressata, Relazione "Referenze della mandataria - Certificazioni e contratti", marzo

2008) a firma dell'Amministratore delegato della MWH Italia S.p.A., secondo la quale, tra l'altro, "tutte le aziende del gruppo, inclusa MWH S.p.A., sono integralmente di proprietà della casa madre e ad essa riportano gerarchicamente. Il gruppo agisce unitariamente con strategie, metodi e mezzi condivisi da tutte le sedi", trova supporto in atti giuridici vincolanti - e da individuare con gli estremi identificativi - preesistenti tra le imprese e i soggetti facenti parte del gruppo a cui appartiene la controinteressata.

Atteso che la verifica che viene qui disposta muove dal principio dell'effettività - oltre che da quello della par condicio - in tutte le sue angolazioni, al fine superiore della salvaguardia dell'interesse pubblico a che l'Amministrazione individui un contraente effettivamente idoneo;

Considerato che tale verifica tecnica potrà esplicarsi previo esame di tutta la documentazione e del materiale istruttorio in atti e che, a tal fine, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo incaricherà, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza, un Commercialista iscritto all'Albo relativo, esperto in gruppi societari, il quale, previa convocazione delle parti in loco si recherà negli uffici della TRM S.p.A di Torino, visionerà la documentazione tutta prodotta in gara dalla controinteressata (accertandosi degli estremi datari e di protocollo in entrata), consentendo alle parti o loro rappresentanti che ne facciano richiesta, di partecipare alle operazioni stesse e farsi assistere da legali e tecnici di fiducia; verbalizzerà le operazioni effettuate e le eventuali osservazioni proposte, esprimendosi motivatamente sulle stesse; avrà facoltà di accesso (ed estrazione di copia) alla documentazione tutta agli atti della Segreteria della Sezione nonché di ritiro dei fascicoli di parte; in quanto Pubblico Ufficiale ed Organo ausiliario di questo Giudice, potrà accedere a qualunque Ufficio pubblico o privato e richiedere documenti o chiarimenti ad ogni pubblica Amministrazione o privato esercente un servizio pubblico o di pubblica utilità; redigerà una intellegibile e completa Relazione, corredata dei documenti necessari, con cui riferirà al Collegio sui quesiti specificati ai punti sopra; depositerà detta Relazione, in un originale e tre copie conformi, presso la Segreteria di questa Sezione, unitamente alle osservazioni proposte, entro i 10 (dieci giorni) precedenti la prossima Camera di Consiglio;

reputato che le spese e le competenze relative alla verifica saranno poste a carico della parte soccombente, ma verranno anticipate da parte ricorrente e controinteressata in ragione del 50% ciascuna, a richiesta diretta del verificatore dietro semplice prenotula di acconto appositamente quietanzata, e poi saldate dalle medesime parti in base a parcella tassata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

Considerato che la Segreteria metterà a disposizione del Commercialista verificatore, a sua richiesta ed ai fini della consultazione, il fascicolo di

causa, con facoltà di estrarre copia degli atti;

ritenuto necessario, nelle more, onde far sì che le successive decisioni del Collegio vengano assunte re adhuc integra, disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla data della prossima Camera di Consiglio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1<sup>a</sup> Sezione, Dispone la verifica tecnica, come da motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione dell'incidente cautelare la nuova Camera di Consiglio al 6 novembre 2008, ore di rito, alla quale parteciperà il Tecnico incaricato della verifica, con facoltà delle parti di farsi assistere da propri tecnici e difensori di fiducia.

Sospende, in via provvisoria ed interinale, l'esecuzione e l'esecutività dei provvedimenti impugnati fino al 6.11.2008.


Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui sopra.


Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 04/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

IL ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 SET. 2008

IL SEGRETARIO  
